

Statuti Criminali e Civili del Commune Grande di Bregaglia

Autor(en): **Bivetti, R.**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **25 (1955-1956)**

Heft 2

PDF erstellt am: **26.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-21199>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Statuti Criminali e Civili del Comune Grande di Bregaglia

IV.

R. Bivetti

XLVII.

Tutti li Beni quali si vorrano ritirare, o si ritirano e si ereditano, devono ritornare a quelli di quali sono venuti, e se alcun livello sarà fatto tal si possa ritirare come vendita, nelle spendrate si deve tuor o dar denari e ricevere siccome son sborsati per il primo compratore.

XLVIII.

Cugini primi e secondi e parenti in simili gradi, tra le parti quali Drittano non possino sentenziare, ne testimoniare, eccetto se quella persona che non sarà parente acconsentisse, allora tali testimoni siano obbligati a testimoniare.

XLIX.

Tutte le vendite dove entrino Beni in Cambio che passa la mittà della summa, che quella vendita s'intende esser vero cambio, e non potersi dispendrare e se la gionte fosse meno della mittà della summa, allora quella s'intende essere pura vendita e non cambio e che si possa ritirare secondo la forma del Statuto Vecchio.

L.

Se sarà differenza tra un Comune e l'altro, che tutti li parenti di sangue e affini possino sentenziare, salvo Padre e figliolo e se nascesse differenza tra un Comune e singlar persona, allora li giurati congiunti con la persona privata non possino sentenziare.

LI.

Se special persona avesse differenza tra il Comune, quale essa abita, allora il Dritto deve esser administrato per li giurati dell'altro Comune, e se avesse differenza con l'altro Comune nel quale non habita, allora il Dritto deve esser adoperato dove lui sta permanente, e questo s'intende di vicinanze e private persone, e ciascun giurato deve aver grossi 4— e il Ministrale il doppio.

LII.

Se bisognasse andar con la Bachetta sopra qualche Beni giacenti per differenza, che allora li giurati del Dritto non devono tuor spese, salvo per quella sentenza che sarà proferta nel luogo della differenza, o luogo ordinario di Dritto, e questo s'intende se sarà sentenziato un dì, l'altro giorno non devono tuor altro, salvo per la sentenza finitiva e è in posanza del Dritto di dichiarare la sentenza nel luoco della differenza o luoco ordinario del Dritto.

LIII.

Ancora se il Marito e la Moglie, quali sono senza figlioli si possino far l'un l'altro la terza parte della lor Roba per godere dopo la morte dell'altro non sminuendo del capitale ne vendere cosa alcuna, con questo che restino stato vedovile, giovani o vecchi e questo possino fare senza consentimento di prossimo, e dopo la morte devono tali Beni ritornare donde son venuti.

LIV.

Se uno delli maritati cioè marito e moglie morisse innanzi l'altro, quello che resta in vita non avesse de suoi propri Beni, o che quello non potesse sostentarsi, allora tal possa avere il suo viver e calzar onesto, e conveniente delle frue del morto, stando in abito vedovile, giovani o vecchi e questo s'intende se intanto sono vivi l'uno e l'altra se hanno fatto per testamento, o non avessero provveduto con delegazione.

LV.

La moglie non possa vietare li Beni del Marito, cioè mobili avendo esso Beni stabili, con li quali possa sodisfare alla moglie, per quello che ha menato in casa del marito, e questo non derogando al soprascritto Statuto delle frue.

LVI.

Se qualche persona avesse qualche Bene a fitto e vendesse le frue di quelli Beni, allora sarà la possanza del padrone di scoder il Fitto ancora delle Bestie, quali hanno mangiato le frue.

LVII.

Che se essendo figlioli d'un Matrimonio che la moglie non deve patir livello senza licenza del padrone del livello, e se qualcuno contrafarà allora il padrone possa in se aver il livello crodato, e se alcuno del tutto vendesse o in parte e si potesse provare che nissuna prescrizione vaglia a colui che tali Beni ha venduto.

LVIII.

Che se essendo figlioli d'un Matrimonio che la moglie non deve patir ne comodo, ne incomodo, ma non avendo figlioli di quel Matrimonio, si ordina che delli avanzamenti, ovvero discapiti che si faranno mentre stanno insieme che la moglie deve stare alla terza parte del male e del bene.

LIX.

Se doi hanno parte in un livello, che l'un massaro possa vendere all'altro le sue ragioni senza licenza del padrone del Livello, però con la debita parte del fitto.

LX.

Dopo che il massaro avrà offerto li miglioramenti del Livello al suo padrone e questo non vorrà, che allora li possa vendere a chi vuole.

LXI.

Che de Beni stabili alcun sequestro vaglia, ma de' Beni ottenuti per forma di Dritto innanzi mezzo marzo, deve aver quello averà vinto, se dopo mezzo marzo saranno vinti, allora deve posseder quello avrà posseduto da prima pagando per quell'anno il fitto per conoscenza del Dritto.

LXII.

Se alcuna deferenza venisse avanti al Dritto, per pagamento di fitto, e che ne il padrone ne il massaro possino provare, se li fitti sono pagati o meno che allora per i primi tre anni si deve star al giuramento del padrone e il resto del massaro.

LXIII.

Se alcuno avrà impegnato che tal abbia libertà di levar li beni o scodere il fitto.

LXIV.

Che nissuno possa metter mano in cosa che non è in sua posanza, senza licenza del Dritto.

LXV.

Che se alcun metterà mano in Beni di altri, collegiando o segando per forza, tal sia crodato per una falanza al Ministrale L. 3. e di più secondo il danno fatto, item in ogni caso si deve considerare, se il danno è fatto a caso o per industria.

LXVI.

Se alcuno avrà Beni a fitto, sopra i quali fossero toblati o masoni, tal non deve portar via le frue, ma usarle nel medesimo luoco, e se alcuno contrafacesse, sarà castigato per conoscenza del Dritto.

LXVII.

Ciascun possa portae o far portar lettame e frue per li Beni d'altri nel minimo danno. E ciascun deve usar li anditi come anticamente.

LXVIII.

Se la summa non passa R. 10. che non sia dato appellazione, se alcuno contrafarà sia crodato alla contraparte R. 5 senza grazia.

LXIX.

Che per falla e defini non sia dato appellazione.

LXX.

Che dopo sentenza finitiva, se la summa passa R. 10. ciascun per lo spacio di 15 giorni possa domandare appellazione, dopo data appellazione quello che se ne appellato in termini di giorni 15 si possa far dare un di Dritto e se passasse innanzi che sia spirato il termine dell'appellazione salvo se il Dritto non venisse insieme.

LXXI.

Che l'appellazione si deve dare da un giudice all'altro, salvo se una parte fosse da un Comune e l'altra parte dall'altro Comune, allora l'appellazione deve esser definita sotto il giudice criminale.

LXXII.

Li Ministralli devono far scrivere tutte le falle per il Nodare del Comune siccome saranno riportate per li giurati o altre persone degne di fede, e le falle si possino scoder senza spesa del Dritto.

LXXIII.

Ne Ministralli ne manco altri possino spedire alcuna cosa dalli Comuni o Valle, senza consiglio delli Comuni o Valle, o almeno della Drittura o giurati, e se accadesse cosa alcuna, devono far banire il loro Comune e far per consiglio d'esso.

LXXIV.

Se alcuno sarà cernuto per faccende qua nella nostra Valle, tal deve spedire tutto quello li sarà comandato e abbia solamente le spese.

LXXV.

Senza licenza del Ministrale nissun deve a nome del Comune far spesa alcuna e se alcuno contrafacesse che il Comune non sia obbligato a niente, se dipoi con licenza del Ministrale spendesse a nome del Comune qualcecosa, tal deve far notar per il Ministralle tanto il sborsato che il riceputo.

LXXVI.

Se sarà fatto qualche compromesso, allora tutto quello che sarà arbitrato deve essere fermo, e se per tal causa le parti avanti al Dritto comparressino, allora per la prima volta devono essere gionti altri arbitri appo li primi secondo che la causa merita, cioè se li primi saranno duoi deve esser gionto uno, se tre doi sempre manco numero e se fosse un arbitrio solo allora la gionta non possa diventare più che una volta e il Dritto non deve ne Habbia posanza d'intromettersi per ragione alcuna, ma deve esser valido come sopra.

LXXVII.

Che nissun nodare possa essere costituito avogando di alcuna persona salvo se volontariamente acconsentisse o promettesse, il giurato a tre avogadrie puo essere confermato, e un altro qual non è giurato a cinque vogadrie, li avogati non devono comprar cosa alcuna delli heredi de quali sono avogati, e che questo deve diventare per commission del Ministralle e non di più prossimi.

LXXVIII.

Item è statuito che per li feni, fitti, quali erano fatti per il passato ciascun massaro possa il giorno di S. Gallo offerire al Patrone L. 9. per fascio, e non dando detto giorno li denari, che sia tenuto a dare il fenno oltre di ciò sia ordinato, se qualce persona darà denaro sopra feno non deve dar meno nel Comun di Sopra Porta di L. 8. per fascio e nel Comune di Sotto Porta L. 6. per fascio e non meno.

LXXIX.

Item è statuito che nissun possa ritirare alcuna fitade.

LXXX.

Item è statuito che nissun possa tuor a suolevar un altro per qual si voglia summa, ne zapar inanzi ad alcuni per nissuna sorta di debiti e che al debitore non se li possa difenir alcun termine per la Drittura.

LXXXI.

Item è statuito che ritrovandosi in una heredità maschi e femina che volendo li maschi li casamenti, restino in mano delli maschi pagando alle sorelle detti casamenti ovvero la valuta per quello che verano stimati per doi huomini più prossimi di sangue e questo s'intende di quelle che si maritano.

LXXXII.

Item è statuito che ciascun Nodaro possa tor per ciascun instrumento di vendita propria o impegnata grossi 5 sia la summa quanto piccola esser può. Item per un instrumento di vendita di lire 100 L.1. passando L. 100 L. 1 e mezza, per L. 200 L. 2., passando L. 200. L. 2 e mezza, per L. 300. L. 3., e non più sia la summa quanto grossa esser si voglia. Item per un instrumento di livello per la prima Centenara L. 1, passando la prima Centenara L. 2, passando la seconda L. 2 e mezza sino alla terza Centenara L. 3. e non più. (Item per un instrumento di fieno come instrumento di livello salvo passando la terza Centenara possa pigliare L. 3 e mezza).

Per notar una sententia interlocutoria S. 14, per legere un capitolo nelli Statuti S. 2, per un instrumento legitimo un quarto, item per compromesso, per un arbitramento, per un instrumento di pace. Detto di procura, Detto di sententia finitiva L. 2 e mezza.

LXXXIII.

Item è statuito che nella nostra Valle di Bregallia deve essere una misura di vino, un braccio di panno, una pesa, e questi bollati per un sol Bollo, qual'habbia il Ministrale sotto pena di L. 50. di denari ogni volta, ciascun deve ancor far bollare e giustificarà sua spesa avanti di adoperarli.

LXXXIV.

Item è statuito che il Podestà con li Ministralli della Valle unitamente devovo ogni anno far giustarli vasilli di vino, misure e pese e che ogni persona che adoperi pese e misure non bollate sia crodato per ogni volta al Ministrale di quel luocho L. 10. queso si deve far ogni anno per tutto il mese di gennajo.

LXXXV.

Item è statuito che tutti i tesonci di panno o altro, debba esser hobbli-gato alli Ministralli di osservare come segue, cioè che essi debbano mettere tutti li filli e tesarli li quali apartengono a far tella e vanno a far tella similmente tirar dentro la trama, acciò li panni non siano fraudati, ovvero li padroni alli quali li filli mancano, devono ancora guardare che nelle portade non mancano, quelli che trapasseranno e si trovino in talli mancamenti siano come ladri reputati, cosi tanto li tesonsi o tesonze come li padroni de panno guarderanno che non si trovino in tal duollo, se qualcheduno acuserà deve aver L. 10. del Ministralle, li tesonzi e tesonze essendo chiamati ogni anno devono giurare come di sopra detto.

LXXXVI.

Item è statuito che quelli che hanno Beni appresso la strada imperiale devovo ogni anno nettare dopo li loro beni dietro detta strada, sotto pena di L. 25. al Sg. Ministralle non stringendo le strade con muri o closure sotto la medema pena.

LXXXVII.

Item è statuito che tutte le cose che si vendino fuori della nostra Valle di Bregallia, siano mobili o immobili, si possino ritirare per li nostri della Valle, salvo armenti, bestiame o mangiativi.

LXXXVIII.

Item è statuito che li giurati devono haver per ciascuna Banita grosso uno per homo, similmente le testimonianze essendo nel Comun, ma il testimonio che va da un Comun all'altro deve aver Baz 3, item ciascun giurato habbia per qualunque sentenza sisini sei, e questo seben avessero a fare tutto un giorno per una causa sola, e chi a ciò contrafarà sia privo di honore, ne li sia fatto obbedienza, e questo s'intende essendo un giorno ordinario di Dritto, item per giorno fuori di Dritto si deve haver sempre il doppio, e tutto questo per tereri e per forestieri in un giorno di Dritto sia per giurato la sua paga grossi tre, e per un giorno fora di Dritto grossi sei, e li giurati cernuti di nuovo habbino sesini dieci per una sentenza interlocatoria e per una finitiva bazzi duoi e li signori Ministralli o logotenenti devono in ogni sentenza aver il doppio delli altri.

LXXXIX.

Item è statuito se la Drittura andasse con la bachetta sopra qualche bene per differenza allora ciascun debba havere sesini dieci in plan e nelli monti bassi bazzi doi, e nelli monti alti bazzi tre.

XC.

Item è statuito che per un giuramento deve haver il Sig. Ministralle sesini sei, e per una stimazione ciascun stimatore deve avere per stimar Baz uno, per stimar nei Monti Bassi bazi duoi, nei Monti Alti bazi tre, similmente devono havere altri stimatori quali non son giurati per stimare o prezzare come sopra e non di più. Item li Degani per comandare o banire non devono aver cosa alcuna salvo dei forestieri sesini duoi non andando fuor del luogo ove si tien Dritto, ma andando fuor fuora del luogo per forestieri solamente sesini 4, nel resto habbia tanto quanto un giurato. Item per ascoltare i Testimoni di natività il Ministralle abbia grossi tre e per il giuramento come sopra, per il Sigillo un quarto e li giurati sesini sei per uno.

XCI.

Item è statuito che tutti li avogati e curatori di qualunque persone siano obligati di dar conto delle loro avogadrie di che sorte si voglia come sopra ogni anno, sotto pena di L. 100. e questo debbasi fare in presenza delle parti e ancora del Ministralle con un altro giurato e delle parti di detti orfani

ovvero di tal persona come sopra e che l'Avogato deve aver ogni anno L. 6. per sua mercede.

XCII.

Item è statuito che ogni contratto sia scritto per un Nodaro conforme al desiderio delle parti in latino ovvero italiano e che ciascuna imbreviatura non deve esser glosata per l'avvenire nel libro ordinario de Notari, ancora possi ogni persona privata notare un contratto, qual scritto abbia valore mentre sia debitamente per un Nodare abbreviato e sottoscritto e ancora che tutti i scritti di man propria e sigillata abbino vigore di pubblico instrumento.

XCIII.

Item è statuito che nissun deve pigliare dipiù di quello che chiaramente è scritto e se si trovasse che qualcun avesse tolto di più, allora il condannato non sia tenuto a essi alcuna cosa, e la Valle deve a tali dar ajuto e Brazzo.

Fine del Statuto Civile

Aggiunta delli tre Capitoli, o sia Nota delli seguenti Articoli fatti e ordinati dat Comune Sopra Porta debbino esser osservati in perpetuo.

I.

Se qualche persona del nostro Comune di Sopra Porta cedesse ovvero volesse far vendita de Beni stabili qual giacessero nel nostro Comune a qualche persona che non fosse nella nostra comunità, quel tale non possi far scrivere tal vendita da nissuno, eccetto dalli Notari del nostro Comune di Sopra Porta, cioè che il Nodaro nel scrivere tal vendita, debba riservare le Alpi del nostro Comune di Sopra Porta, cioè che il compratore per vigor delli Beni che compra, non debba ne possa aver, ne abbia ragione, domanda, ne parte nelle nostre Alpi ne ancora di poterli da nissun tempo pascolare, tenor la sentenza ultima data in Samadeno d'Engadina Alta l'anno del Nostro Signore Gesu Cristo 1585. E questo s'intende per il tempo presente e sempre in perpetuo, e se qualche persona contrafacesse a quello che è soprascritto, tal sia privato di mai più esser vicino del nostro Comune, ne manco suoi discendenti e di più sia crodato al Comune cento scudi d'oro senza grazia e di più che tal vendita sia nulla e di nissun valore.

II.

Nissuna persona possa far vendita de Beni stabili fuor del nostro Comune se prima non ha notificato tal vendita dinanzi al nostro Comune e se non fosse persone del nostro Comune che volesse comprare, allora tal possi vendere dove egli piace, però con patti e riserva come di sopra è scritto e sotto la medesima pena come di sopra.

III.

Se fosse qualche persona sia di qual grado si voglia, che cercasse di esser fatto nostro vicino, tal non possi esser accettato ne fatto vicino, se prima non compare dinanzi al Comun Grande il primo di Gennaro ovvero l'Epi-

fania, e se tal persona fosse accettata per nostro vicino in una di quelle Banite per lo più, allora quel tale sia obbligato di dare e pagare al nostro Comune R. 100. dico Fiorini 100, i quali fiorini 100 debbiano esser sborsati a qualche venefizio del Comune. Zacharia Stampa publico Nodare scrisse questi tre articoli per commissione del Sig. Ministralle Jo. Battista Prevosto detto Zambra e per commissione delli infrascritti ordinati dal Comune, cioè Contadino Bravost, Sig. Jo: Martino Pravosto, Sig. Capitano Pedro Corno di Castelmuro e Sig. Jo: Stampa, adi 8 Gennaro 1587.

Aggionta

Item è ordinato unitamente nel nostro Comune di Sopra Porta non una volta ma ben tre e più volte, che nissuna vicinanza o loco della nostra Comunità possa accettare qualche persona forestiera per vicino del nostro Comune, mentre che non sia per consentimento, volontà e licenza di tutto il Comune generalmente senza renitenza e opposizione di qualsivoglia persona e benché fosse la maggior parte e plurità di accettare qualcheduno per vicino e che mancasse una sola persona che fosse renitente e che non volesse consentire di accettare tal persona, deve essere di nulla valore e vigore in presente e per l'avvenire perpetualmente senza riserva e mutazione immaginabile.

REGISTRO CIVILE

- | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. Del cernere li giudici | 18. Modo di scodere e stimare |
| 2. Modo di elesere li giurati | 19. Vietato stimare fuori di Bregaglia |
| 3. Che il Ministrall proveder deve | 20. Nissuno possa far stimare beni di Donne per debiti del Marito |
| 4. Autorità del Ministralle e giurati | 21. Non far stimar nissun miglioramenti |
| 5. Tener ragione per forze e falle | 22. Stimar miglioramenti di Livello |
| 6. Li forestieri devono aver licenza innanzi far comandare | 23. Li crediti delli ostieri |
| 7. Il Ministralle con due giurati possi tener giudizio | 24. Se uno non si lasciasse stimare |
| 8. Discordie tra un Comune e l'altro | 25. Stima non seguita innanzi il Diritto |
| 9. Dei Degani e quando si possi far comandare | 26. Nissun deve stimare in giorni di Festa |
| 10. Modo di tener ragione e dell'ufficio delli Ammasadori | 27. Del far stimar stabili e ritirarli |
| 11. Pianto e risposta sotto un giudice | 28. Del levar le stime |
| 12. Banir il Dritto per compito | 29. Stimar frue in libertà del Patrone |
| 13. Delle scomandate | 30. Il venditore può ritirare pagando le spese |
| 14. Differenze tra osti e forestieri e altri | 31. Che padri, figlioli e fratelli non possino testificare |
| 15. Del domandar pegni e denari e del stimare | 32. Sotto L. 100 basta un testimonio |
| 16. Se fosse stimato per il doppio | 33. Quello promesso dev'essere osservato |
| 17. Far stimare passando L. 5. | |

34. Termine degli eredi per rispondere
35. Se uno sarà sicurtà
36. Ognuno possa comprar capitali
37. Roba posseduta anni dodici e come
38. Dell'accordarsi nei contratti
39. Schivar superflue spese nel stimare
40. Ritirar mobili e in quanto tempo
41. Del ritirar Beni di parte dei genitori
42. Selle spendrate se si trovasse inganno
43. A chi vendesse beni liberi
44. Modo di pigliar instrumenti
45. Delle vendite con grazie
46. Se alcuno comprasse cosa alcuna
47. Beni d'eredità
48. Parenti non ponno ne sentenziare ne testimoniare
49. Delli cambi validi
50. Differenze tra i Comuni
51. Differenze tra Comuni e privati
52. Del andar con sopra qualche bene per differenza
53. Padri e madri senza figliolanza
54. Dopo la morte del marito o della moglie
55. La moglie non possi vietare Beni del marito
56. Del vendere le frue di beni affitto
58. Se fossero figlioli di un matrimonio la moglie deve patire
59. Se doi avessero parte di un livello
60. Del vendere li miglioramenti
61. De beno stabili niun sequestro è valido
62. Delle differenze di fitto
63. Delle impegnade
64. Nissuno metta mano in cosa non sua
65. Del metter mano in beni altrui e del vender le frue dei beni affitto
66. Non portar via le frue di tali beni
67. Degli anditi
68. Se la suma non oltrepassa R. 10. non sia data appellazione
69. Per falla e defini non si da appellazione
70. Appellazioni dopo sentenza
71. Che appellazioni siano d'un giudice all'altro
72. Dell'inscrivere le falle
73. Che nissuna possa spedire cose del Comune
74. Essendo cernuto per faccende nella nostra Valle
75. Di non far spese a nome del Comune
76. Delli arbitramenti validi
77. Nodare non possa esser costretto qual Avogado
78. Per li feni affitto, termine
79. Non si possa ritirare fittade
80. Del sorlevar un altro
81. A chi devono restare i casamenti
82. Paga dei Nodari
83. Delle misure e pesi
84. Dell'aggiustar pese e misure
85. Obligo di tesonze di panno
86. Beni alla strada imperiale
87. Vendite fuori della Comunità
88. Paga de giudici e testimoni
89. Paga per andar spru beni
90. Paga per giuramento, stimare, banire e per il Sigillo
91. Render conto delli Avogati
92. Fare e scrivere contratti
93. Del prender di più che prescrito

ARTICOLI SPECIALI DI SOPRA PORTA

1. Del vender beni stabili nella Valle
2. Del vendere beni stabili fuor del Comune
3. Accettare nuovi vicini
4. Aggiunta